

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 106 di data 27.12.2018.

OGGETTO : Anticipazione di tesoreria - utilizzo entrate a specifica destinazione - ai sensi del d.lgs 267/2000 – anno 2019.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

preso atto che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola sia le modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell'Ente (art. 180, c. 3 let. d) per pagare spese correnti (art. 195), sia il correlato limite massimo di indebitamento (art. 222);
- il D.Lgs 267/2000 ha subito, in relazione al punto precedente, profonde modifiche apportate dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile (a sua volta modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126); l'art. 195 in particolare viene modificato ed integrato dall'art. 74, comma 1, n. 36), lett. a), b), c) del suddetto D.Lgs. 118/2011.

Considerato che si ravvisa a titolo cautelativo la necessità di chiedere l'anticipazione di cui all'art. 195 del D.lgs 267/2000 per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso dell'esercizio 2019 in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese.

Preso atto che l'ultimo rendiconto di gestione approvato è quello relativo all'anno 2017 (deliberazione del Consiglio Unione n. 7 del 23/07/2018, esecutiva ai sensi di legge) e che da quest'ultimo documento, in relazione all'anticipazione massima di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL, si rilevano le seguenti risultanze:

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2017		
Titolo I	Entrate tributarie	
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti	3.334.018,76
Titolo III	Entrate extra-tributarie	1.046.230,75
	Totale generale	4.380.249,51
Limite max anticipazione tesoreria anno 2019 (3/12)		1.095.062,38

Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 Giugno 2007, N. 14-94/Leg Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali stabilisce che non costituiscono indebitamento le operazioni, complessivamente rientranti nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario, che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio;

Dato atto, inoltre, che:

- gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (*art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 267/2000*) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (*art. 222 del D.Lgs. 267/2000*), ai sensi dell'art. art. 195, c. 1 del D.Lgs 267/2000;
- il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (*art. 222, c. 1 del D.Lgs. 267/2000*);
- l'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, c.1 del D.Lgs. 267/2000 viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (*art. 195, c. 1 del D.Lgs. 267/2000*);
- il ricorso all'utilizzo delle "entrate vincolate" vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile (*art. 195, c. 3 del D.Lgs. 267/2000*);
- i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 (*art. 195, c.1 e 3 del D.Lgs 267/2000*);

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per poter disporre gli atti conseguenti entro i termini previsti;

visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione in data 7 ottobre 2014 con deliberazione n. 10.

visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA";

vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 29 del 19/04/2018 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020 . Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi";

visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 dd. 02.05.2018 di nomina del Responsabile del Servizio”;

vista la deliberazione consiliare n. 01 del 22.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Unione ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018, in relazione alla presente deliberazione;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

1. di dare atto che, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 267/2000, il limite massimo di anticipazione calcolata sulla base delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli dell'ultimo consuntivo approvato (conto consuntivo 2017) con delibera nr. 12 del 26/07/2018 è pari ad euro 1.095.062,38 come sopra dettagliato;
2. di chiedere al Tesoriere dell'Unione Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia, la concessione di una anticipazione di cassa a valere sull'esercizio 2019, di complessivi Euro 1.095.062,38.= per far fronte a necessità di cassa relative a pagamenti di spese correnti e in conto capitale, secondo disposizioni derivanti dalla convenzione tra Unione comuni Alta Anaunia e Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia;
3. di dare atto che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) sono demandate al Responsabile del Servizio Finanziario;
4. di corrispondere sulla somma anticipata l'interesse al saggio vigente al momento della concessione nella misura stabilita dalla convenzione, autorizzando fin d'ora l'emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura, a semplice richiesta del Tesoriere;
5. di dare atto che la spesa dall'attivazione dell'anticipazione di cassa per interessi passivi ed oneri relativi all'anticipazione, troverà imputazione relativi all'anticipazione, trova imputazione al Cap. 190 M/P 01.03 P.Finanziario 1.07.06.04.001 del bilancio dell'esercizio 2018/2020 - anno 2019
6. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere notificata al Tesoriere dell'Unione;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018, in relazione alla urgenza di procedere con la predisporre gli atti conseguenti;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104;
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.